

Sentenza n. 7008/2023
pubbl. il 07/07/2023
RG n. /2020

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI**

Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2020 di R.G.

TRA

OPPONENTE

E

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. /2020 per il pagamento di somme.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.03.2013 tenutasi in presenza.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto n. /2020 emesso in data 08.10.2020 il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato dall'ing. nei confronti del Condominio per il pagamento, dell'importo di euro 9.231,0036 oltre agli interessi legali decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo nonché alle spese e competenze del procedimento monitorio, per l'attività professionale da egli prestata in favore di esso Condominio in seguito al conferimento di incarico datato 09.07.2014.

A fondamento del ricorso il professionista esponeva:

- di aver ricevuto con verbale di assemblea condominiale del 09.07.2014 all'unanimità da parte dei condomini l'incarico professionale consistente nella redazione del progetto di sistemazione della vela del palazzo nonché di verifica delle cause dei danni esistenti sui balconi del suddetto Condominio;
- che a tal fine, l'allora amministratore del Condominio opponente, Dott. inviava, con raccomandata A/R del 18/07/2014, formale lettera di incarico professionale all'Ing. ;
- di aver tempestivamente espletato entrambi gli incarichi ricevuti tanto che nell'assemblea condominiale svoltasi in data 30.09.2014 veniva invitato dall'amministratore a partecipare personalmente per illustrare all'attenzione dei condomini i progetti così come da lui realizzati;
- di aver ispezionato tutti i balconi di proprietà dei singoli condomini e di aver consegnato in data 23.03.2015 all'amministratore p.t. Dott. , che pure sottoscriveva per ricevuta, la relazione definitiva con i relativi computi metrici estimativi degli interventi da effettuare;
- di avere in quella stessa circostanza richiesto il compenso per l'attività professionale espletata senza pur tuttavia ricevere riscontro alcuno;
- di essere stato contattato successivamente in data 15.11.2016 dal nuovo amministratore p.t. del Condominio, Dott. , con la richiesta di presentare un'offerta professionale formale

per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio condominiale;

- di aver manifestato la propria disponibilità allo svolgimento del nuovo incarico solo laddove gli fossero state corrisposte le proprie spettanze per gli incarichi già precedentemente eseguiti, specificando le proprie competenze, richiesta quest'ultima nuovamente non riscontrata;

- di aver appreso successivamente di un ulteriore cambio di amministratore e di aver comunicato sia a mezzo mail che tramite PEC anche a quest'ultimo, Avv. , tutti gli incarichi eseguiti a favore dell'opponente Condominio con la relativa specifica delle proprie competenze professionali,

che seppur rassicurava esso professionista non provvedeva comunque ad evadere la richiesta di pagamento;

- che, risultato vano ogni successivo sollecito di pagamento, l'ing. otteneva dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli presso cui era iscritto il parere di congruità n. 1/2020 per l'attività professionale svolta per l'importo di euro € 9.231,36 di cui € 350,94 per contributi Inarcassa ed € 106,84 per richiesta del parere di congruità.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 20.10.2020 proponeva opposizione il Condominio , eccependo: in via del tutto preliminare, l'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto, a proprio parere, il ricorso introduttivo sarebbe stato privo della firma digitale del difensore e l'ingiunzione di pagamento priva della firma digitale del giudice, del numero del decreto nonché della data di pubblicazione; nel merito deduceva che la delibera assembleare relativa al conferimento dell'incarico a favore dell'Ing. risultava essere stata assunta con un quorum deliberativo insufficiente; ancora, deduceva che la quantificazione del compenso a favore del professionista non risultava essere stata pattuita al momento del conferimento dell'incarico e che il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli non fosse vincolante.

Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva l'opposto il quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; richiedeva, altresì, la condanna del Condominio al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. visto la pretestuosità della proposta opposizione, vinte le spese di giudizio.

Sulle posizioni così riassunte e confermate all'udienza di trattazione del 25.03.2021 tenuta in modalità cartolare, il giudice, rigettava la richiesta di parte opponente di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo necessario un maggiore approfondimento in sede di giudizio di merito e concedeva i termini richiesti dalle parti ex art. 183 VI comma c.p.c., ed all'esito del deposito delle relative memorie, sulla documentazione depositata agli atti, vista l'assenza di richieste istruttorie da entrambe le parti in causa, rinviava la causa all'udienza del 13.03.2023 per la precisazione delle conclusioni, indi tratteneva la causa per la decisione ex art. 190 c.p.c con concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.

Sulle depositate comparse conclusionali e repliche ora la causa giunge a questo Tribunale per la decisione.

L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.

In relazione alla eccezione preliminare proposta dall'opponente Condominio e relativa alla presunta nullità e/o inesistenza della notifica e/o del decreto ingiuntivo opposto, per la mancanza della sottoscrizione digitale del difensore e degli elementi identificativi del decreto ingiuntivo emesso e notificato al Condominio opponente, essa deve essere disattesa.

E infatti, parte opponente ha ricevuto la notifica del cd. "duplicato informatico" estratto dal fascicolo telematico così come evincesi dalla relata di notifica depositata agli atti di causa.

Ne consegue la piena validità e regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec in data 20.10.2020 nei confronti dell'odierno opponente.

Viepiù che il creditore opposto, provvedeva ancora in data 03.12.2020 a notificare ulteriormente al comparente condominio, sempre nel rispetto del termine di 60 giorni dall'emissione del decreto di accoglimento, anche le "copie informatiche" estratte dal fascicolo telematico attestandone la relativa conformità.

Ne discende, pertanto, che tale eccezione non può essere accolta.

Oggetto del decreto ingiuntivo opposto è il credito vantato dall'opposto ing... per le prestazioni professionali svolte nei confronti del Condominio in virtù dell'incarico ricevuto dapprima con nomina fatta dall'assemblea dei condomini in data 09.07.2014 e poi, successivamente investito dall'allora amministratore del condominio opponente Dott. , con lettera raccomandata A/R del 18.07.2014 così come chiaramente dimostrato dalla documentazione presente agli atti del giudizio.

L'eccezione sollevata dal Condominio opponente in ordine alla asserita nullità della suddetta delibera condominiale per effetto del mancato raggiungimento del quorum deliberativo non può essere accolta.

E infatti, l'eventuale difetto del quorum deliberativo doveva essere fatto valere attraverso una rituale impugnazione giudiziale del verbale condominiale, nel termine di trenta giorni dalla relativa adozione e/o comunicazione. Ebbene tale delibera condominiale non risulta essere stata oggetto di alcuna impugnazione nè tantomeno risulta essere stata annullata dall'autorità giudiziaria.

Merita opportuno rilievo e necessario riferimento la circostanza che l'Ing. rappresenta comunque un soggetto terzo rispetto al Condominio, per cui le asserite vicende riguardanti la sussistenza o meno dei quorum deliberativi e/o l'eventuale successivo nullità/annullamento della relativa delibera, non potrebbero in alcun modo essere allo stesso opponibili.

E infatti occorre in questa sede sottolineare che i terzi in buona fede, che abbiano acquisito diritti in seguito a una delibera dell'assemblea poi eventualmente dichiarata nulla dal giudice, non perdono alcuna delle loro garanzie derivanti da quel rapporto. Si applica in questi casi la norma dettata in materia societaria, ma pacificamente applicabile per analogia anche in materia condominiale secondo cui: qualora venga pronunciata una sentenza che renda invalida una delibera del condominio, vengono fatti salvi i diritti acquistati, in buona fede, dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa.

Secondo, infatti, la Cassazione (Sent. 16695/2014), lo stato di "buona" o "cattiva" fede va verificato in un momento anteriore: ossia prima della firma del contratto.

Pertanto se il creditore risulta essere consapevole che la delibera sulla scorta della quale sta ricevendo l'incarico è impugnabile perché viziata, allora non potrà pretendere alcunché. Diversamente, se in quel momento egli non poteva essere al corrente delle cause di invalidità della decisione, va considerato "in buona fede" e, pertanto, il suo contratto resiste anche ad eventuali sentenze di annullamento.

In relazione al compenso spettante all'ing. circa l'attività professionale prestata in favore del Condominio occorre in tale sede rilevare che nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere – dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente (Cass.18 giugno 2018 n.15930).

L'ing. ha provato per tabulas le prestazioni svolte prestata in favore del Condominio opponente. Pertanto, l'incarico professionale consistente nella redazione del progetto di sistemazione della vela del palazzo nonché di verifica delle cause dei danni esistenti sui balconi del Condominio esiste ed è perfettamente valido tra le parti, ancorché non contestato.

In relazione alla somma da riconoscere all'odierna parte opposta va specificato che l'ing. prima di adire il competente Ordine degli Ingegneri di Napoli aveva più volte compulsato il Condominio per ottenere il pagamento delle spettanze maturate quantificandole nella minor somma di euro 5.826,68. A tali richieste il Condominio opponente non ha dato seguito e non ha, di contro, proposto una cifra differente ritenuta eventualmente congrua. E infatti in caso di contestazione da parte del cliente dell'attività effettivamente svolta dal professionista, spetta a quest'ultimo dare la prova del proprio diritto, sia in merito alla effettività e consistenza delle prestazioni eseguite, che in ordine alla corretta applicazione della tariffa (Cass. 22 marzo 2016, n. 5612).

Nel caso che quivi ci occupa l'ing. si è visto quindi costretto ad adire il competente Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli ottenendo il rilascio del parere di congruità n. 1/2020 per l'attività professionale svolta per l'importo di euro € 9.231,36 di cui € 350,94 per contributi Inarcassa ed € 106,84 per richiesta del parere di congruità procedendo in monitorio per il pagamento delle medesime somme.

Somma in ogni caso calcolata dal competente Consiglio dell'Ordine facendo riferimento ai parametri sanciti nel D.M. 140 del 20/04/2012, data l'abrogazione delle tariffe professionali e mancando una preventiva pattuizione tra le parti in causa.

Alla luce di quanto finora argomentato, pertanto, codesto Giudicante in applicazione del potere riconosciuto dal giudice di legittimità, ritiene di doversi rifare al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli presso cui è iscritto il convenuto.

Codesto Giudicante ritiene, inoltre, di dover riconoscere alla odierna parte opposta il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa.

L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.

In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., **ex multis, Trib. Monza, 2 marzo 2020, n. 487** : *“in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate; a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato”* nonché **Trib. Udine, 22 agosto 2018, n. 1039** *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”*).

Ai fini della quantificazione del danno opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione

al valore della causa cfr. **Cass., 20 novembre 2020, n. 26435**: *“in tema di responsabilità processuale aggravata, l’art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”*;

Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l’opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. /2020 confermato nella sua integralità.

In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico del Condominio opponente e liquidate, in favore dell’opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:

1. accoglie l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. /2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 08.10.2020;
2. condanna il Condominio al pagamento nei confronti dell’ing. della somma di euro 5.077,00 quale risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c;
3. condanna il Condominio al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dell’ing. , liquidate € 5.077,00 per compenso professionale così distinto: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con distrazione a favore del procuratore costituito avvocato .

Così deciso in Napoli, 06.07.2023

Il Giudice
Dr. Paolo Madonna